



Mario Maspero - Antonio D'Avirro

Reati ambientali e responsabilità 231

Il Modello di gestione e le misure preventive *ex* D.Lgs. 231/2001

Le condotte riparatorie

L'accertamento delle responsabilità dell'ente

Sviluppo sostenibile e *climate change*

Presentazione di Roberto Bartoli



Giappichelli

Presentazione

Da sempre si tende a distinguere tra volumi accademici, scritti da professori universitari e orientati alla riflessione scientifica e sistematica, e volumi “pratici”, scritti da avvocati e/o magistrati, destinati invece a coloro che esercitano le professioni legali. E da sempre v’è la convinzione che mentre i volumi accademici sarebbero – per così dire – di serie A, quelli dei pratici sarebbero invece di serie B. Ebbene, nulla di più sviante di queste convinzioni, soprattutto oggi che si vive in un mondo giuridico fatto di problematiche interpretative, dove a dominare, più che i sistemi astratti, risulta la realtà nella sua complessa configurazione. E a dimostrarlo, sta proprio questo volume scritto dagli Avvocati Mario Maspero e Antonio D’Avirro.

Ebbene, esso ha il merito non solo di unire in un’unica trattazione la disamina della disciplina dei reati ambientali e quella della responsabilità degli enti, ma anche quello di fare emergere le notevoli problematiche che sorgono dall’incontro di questi due sistemi, anche perché entrambi orientati, alla fin fine, più che a punire per quanto è stato fatto, a riparare il danno ambientale nella prospettiva di rimediare per il futuro. Potremmo dire di più: nel settore del diritto penale dell’ambiente, ma anche in quello penale tributario, il grande tema della modernità è costituito proprio dal rapporto tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente in una prospettiva di ripristino dello *status quo ante* e di riorganizzazione degli assetti degli enti.

In particolare, sotto il primo profilo della disamina delle discipline, risulta apprezzabile l’articolazione dei temi e il notevole sforzo di “completezza”: si va dall’analisi delle singole fattispecie criminose, alla ricostruzione dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti, dal ruolo e contenuti dei modelli organizzativi ai sistemi di gestione del rischio ambientale, dai profili processuali, al sistema delle misure di prevenzione, fino addirittura alla responsabilità sociale d’impresa. Inoltre, utilissimo il commento alle singole fattispecie criminose ambientali, con puntuale e diffusa ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali e della normativa amministrativa “presupposta”, nonché il costante confronto con istituti della teoria generale del reato quali la causalità e la colpa. Infine, con particolare riferimento alla responsabilità degli enti, di estremo interesse le parti dove si analizzano

i compiti dell'OdV e delle *internal investigations*, temi delicatissimi sia sotto il profilo applicativo sia per il loro impatto su istituti centrali del diritto penale sostanziale e di quello processuale, oltre che sulla materia lavoristica.

Ma è soprattutto, sotto il secondo profilo delle problematiche emergenti dall'incrocio dei due sistemi, che il volume merita di essere segnalato. Così, ad esempio, meritevole di attenzione il tema della natura, della valenza e dei destinatari degli obblighi di riparazione dell'illecito, ponendosi concretamente la problematica del rapporto tra le vicende della persona fisica e quella dell'ente. Inoltre, muovendo dalla consapevolezza della "compliance integrata" (modello organizzativo 231 come parte di un più ampio sistema di gestione dei rischi di non conformità), si può considerare di frontiera la delineazione degli elementi principali dei sistemi di gestione del rischio ambientale (ISO ed EMAS) e della relativa "parte speciale" del modello organizzativo 231.

Il diritto penale si è fatto sempre più complesso ed esige sempre maggiori competenze specialistiche e di principio, ma soprattutto il diritto penale si sta progressivamente trasformando da un diritto meramente afflittivo a un diritto che tende a conseguire mediante la minaccia della pena risultati ulteriori e diversi dalla mera punizione. Ecco a me pare che questo volume abbia proprio il merito di spingere la riflessione nella complessità di questa modernità, mettendo in risalto la cifra del sistema di tutela ambientale, in parte ancora necessariamente e inevitabilmente preventivo (il sistema delle contravvenzioni), ma oggi basato anche sui grandi "eco-reati", rispetto ai quali opera una logica riparatoria dei danni e riorganizzativa degli enti.

ROBERTO BARTOLI

Premessa e Dedicata

L'idea di scrivere questo libro è nata in epoca di pandemia che nella sua tragicità, nel suo stravolgere la vita di tutti noi mi ha consentito di dedicare tempo ed energia ad un tema, quello della responsabilità 231 dell'impresa nell'ambito di reati ambientali, in maniera più approfondita con riguardo principalmente ai temi di *compliance* e *governance* aziendali.

Le tematiche di costruzione del modello, delle misure da prevedersi per evitare il compimento dei reati ambientali con rilevanza 231, le attività di controllo dell'ODV, fino all'irrogazione delle sanzioni disciplinari hanno avuto come unico filo conduttore proprio tale tipologia di reati.

L'analisi dei reati ambientali ha permesso di evidenziare sia nelle contravvenzioni previste nel TUA che nei delitti di cui al Titolo VI *bis* del codice penale, un'idea finalistico riparatoria seguita dal legislatore per conseguire l'immediata (o quasi) riparazione/reintegrazione del bene giuridico ambiente leso con la commissione del reato. E proprio l'attività di riparazione del danno eseguita *post factum* consente non solo al singolo agente ma anche alla persona giuridica all'interno della quale il soggetto agente ha operato ed opera, di conseguire una serie di indubbi vantaggi che vanno dalla esclusione della pena ad una sua riduzione, dalla riduzione delle sanzioni pecuniarie all'esclusione delle sanzioni interdittive, interessando poi anche l'istituto della confisca.

Nel cercare di tratteggiare gli aspetti principali del processo nei confronti della persona giuridica ci si rende conto peraltro di quanto le condotte riparatorie possano essere importanti per l'ente, non solo nei termini delle condotte di cui all'art. 17 del D.Lgs. 231/2001 ma anche per consentire l'accesso ai riti alternativi e deflattivi del processo penale. Certo, come sottolineato dalla dottrina sull'argomento sarebbe utile pensare ad una sorta di non punibilità finale per l'ente che non solo ha individuato al proprio interno la commissione del reato, ma ha anche collaborato con l'autorità giudiziaria disvelandone la commissione, ha riparato il danno e modificato *ex post* il modello ed infine ha inflitto le sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili.

Una parte importante di questo approfondimento è stata dedicata alle misure *extra codicem* previste sia dal codice antimafia che dal codice appalti nei confronti

dell'impresa che svolge attività di gestione rifiuti, durante le operazioni di bonifica di siti contaminati oppure durante l'esecuzione di un contratto pubblico, e che può essere coinvolta nelle varie misure previste dell'amministrazione giudiziaria, del controllo giudiziario, dell'interdittive antimafia o altro ancora.

Infine il tema del *climate change* e della sostenibilità e della non tanto lontana responsabilità d'impresa per il contributo alla causazione dei cambiamenti climatici o per gli impatti generati al mercato dalla violazione delle regole di sostenibilità aziendale. Un tema questo che certamente merita un contributo a parte.

Il presente lavoro è dedicato alla memoria del mio maestro, Federico Stella, che ha scritto opere fondamentali e sempre attuali su questo tema che lo ha visto per decenni protagonista assoluto in grandi ed importanti processi che ancora oggi sono citati quali fulgidi esempi su tali problematiche, e che ha sempre guidato la mia vita di avvocato e di studioso del diritto penale ambientale. Vorrei tanto fosse ancora tra noi, per guidarmi, darmi consigli ed illuminarmi con le sue intuizioni.

Ricordo le bellissime lezioni all'Università Cattolica e le lunghe passeggiate fino al suo studio con gli altri assistenti oggi professori universitari e avvocati, le coinvolgenti chiacchierate sui temi importanti e tanto cari della causalità e della responsabilità d'impresa, i continui spunti di riflessione e i consigli preziosi forniti a tutti noi, sempre accompagnati dal suo costante invito a "volare alto" e al tempo stesso ad approfondire ogni tema senza fermarsi alla loro superficie.

Milano, settembre 2022.

MARIO MASPERO

Condivido l'iniziativa del collega Mario Maspero di dedicare il presente lavoro alla memoria del prof. Federico Stella, che ho avuto la fortuna di conoscere in alcune vicende processuali fiorentine e ammirarne la profonda scientificità, soprattutto sul tema del nesso causale di cui ha tracciato le linee fondamentali nell'indimenticabile opera "*Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*".

Firenze, settembre 2022.

ANTONIO D'AVIRRO

CAPITOLO I

I reati ambientali con rilevanza 231. Dal Testo Unico Ambiente ai nuovi delitti previsti nel Titolo VI-bis c.p.

SOMMARIO: 1. La responsabilità dell'ente per i reati ambientali: generalità. – 2. L'introduzione dei reati ambientali nel D.Lgs. 231/2001. – 3. I reati previsti dal Testo Unico dell'Ambiente e la responsabilità dell'ente: l'inquinamento delle acque. – 3.1. Il concetto di scarico. – 3.2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 dell'art. 137 TUA. – 3.3. Lo scarico non autorizzato di sostanze pericolose. – 3.4. La violazione delle prescrizioni allo scarico di sostanze pericolose. – 3.5. Lo scarico extratabellare. Prelievo e divieto di diluizione. – 3.6. Gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. – 3.7. Lo scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali. – 4. I reati previsti dal Testo Unico Ambiente e la responsabilità dell'Ente: la gestione dei rifiuti. – 4.1. I rifiuti. Definizione ed obblighi. – 4.2. I limiti al campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. – 4.2.1. *Segue*. L'End of Waste: tipizzati, caso per caso, nominati caso per caso, innominati. – 4.3. I soggetti responsabili nella gestione dei rifiuti. Gli obblighi del produttore e del detentore. – 4.4. Le attività "abusive" nella gestione dei rifiuti. – 4.5. La realizzazione e gestione di discarica non autorizzata. – 4.6. Il divieto di miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006). – 4.7. Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 D.Lgs. 152/2006). – 4.8. Le autorizzazioni in materia di rifiuti. – 4.9. La contravvenzione di omessa bonifica. – 4.10. Le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti. – 4.11. Il traffico illecito di rifiuti. – 4.12. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. – 4.13. Le fattispecie penali di cui all'art. 260-bis TUA. – 4.14. Il superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria. – 5. I delitti ambientali contenuti nella Legge 68/2015. – 5.1. Il delitto di inquinamento ambientale. – 5.2. Il delitto di disastro ambientale. – 5.3. Delitti colposi contro l'ambiente. – 5.4. Il traffico di materiale radioattivo. – 5.5. Le aggravanti previste dall'art. 452-octies c.p. – 5.6. L'aggravante ambientale. – 6. Le fattispecie contravvenzionali ambientali: l'art. 727-bis c.p. – 7. L'art. 733-bis c.p. – 8. Le fattispecie previste dalle altre leggi speciali: Legge 150/1992; Legge 549/1993; D.Lgs. 202/2007.

1. La responsabilità dell'ente per i reati ambientali: generalità

Il concetto di ambiente è fondamentale per tracciare i confini della tutela penale ambientale: si è soliti fare riferimento a diverse definizioni di ambiente, una più

ristretta incentrata sulle componenti della biosfera (acqua, aria, suolo) nonché sulla flora e sulla fauna che la abitano; ed una più ampia comprendente altresì il territorio inteso come assetto urbanistico, il paesaggio e i beni culturali¹.

Le fattispecie contravvenzionali che esamineremo non tutelano l'ambiente *tout court* bensì di volta in volta, un certo stato delle acque, dell'aria e del suolo, un certo assetto del territorio e del paesaggio². Gettando poi uno sguardo rapido alle varie fattispecie inserite nel nuovo titolo del c.p. emerge una accezione lata di ambiente, comprendente distinti ecosistemi ed il loro equilibrio, la biodiversità, la flora, la fauna e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, architettonico etc. Si dica poi che la disciplina prevista dal TUA (D.Lgs. 152/2006) ha come obiettivo primario (lo vedremo) la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 2). L'obiettivo generale della qualità della vita umana (interesse finale), appare dunque interconnesso con la tutela dell'ambiente (interesse strumentale)³.

L'inquinamento è definito come l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni, danni o perturbazioni ai valori "ricreativi" dell'ambiente⁴. Proprio dalle definizioni settoriali di inquinamento emerge inequivocabile la presenza di diversi beni tutelati ricompresi tutti nel concetto di ambiente. Così l'art. 177 TUA in tema di rifiuti, che devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi pregiudizievoli per l'ambiente; in tema di acque l'art. 73 TUA per il miglioramento delle risorse idriche potabili, o ancora il raggiungimento in ambiente marino di concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per talune sostanze; in tema di emissioni in atmosfera (art. 268 TUA) in cui l'inquinamento atmosferico è definito come "ogni modificazione dell'aria atmosferica dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente".

Il quadro di tutela è dunque variegato; il legislatore non sembra aver scelto una

¹ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria*, Padova, 1996, pag. 15 ss.; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012.

² CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in CATENACCI, MARCONI, *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, pag. 294; CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattivo, comune*, Torino, 2007, pag. 168 ss.

³ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, pag. 7 ss.

⁴ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, ult. cit., *ibidem*.

tutela unica nei confronti dell'ambiente. L'oggetto di protezione va individuato di volta in volta, alla luce dei singoli requisiti di fattispecie o delle caratteristiche o degli effetti che si determinano.

Peraltro il tema della responsabilità dell'ente per i reati ambientali è sicuramente uno dei terreni più ardui che la responsabilità amministrativa degli enti ha dovuto affrontare negli ultimi vent'anni⁵.

⁵ SCARCELLA, *I reati ambientali*, in LATTANZI, SEVERINO, *La responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, pag. 561 ss.; PISTORELLI, SCARCELLA, *Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva CE in materia di ambiente (D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) – Rel. n. III/09/2011 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4 agosto 2011; PISTORELLI, SCARCELLA, "Manovra bis": le disposizioni rilevanti per il diritto penale contenute nel d.l. 13 agosto 2011, n. 138 di imminente conversione (con emendamenti) – Rel. n. III/11/2011 a cura dell'Ufficio del Massimario, in *Dir. pen. cont.*, 5 settembre 2011; ANDREAZZA, PISTORELLI, SCARCELLA, *L. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione con modificazioni del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo sviluppo (c.d. Manovra bis) – Disposizioni rilevanti per il settore penale – Rel. n. III/13/2011 a cura dell'Ufficio del Massimario*, in *Dir. pen. cont.*, 20 settembre 2011; ROSI, *Brevi note in tema di Disastro ambientale – Per una effettiva tutela dell'ambiente è necessaria la sincronia degli strumenti giuridici vigenti*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2015; RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 agosto 2011; RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in *Dir. pen. cont.*, 22 gennaio 2014; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla Legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; MOLINO, *La riforma dei delitti contro l'ambiente – Rel. n. III/04/2015 a cura dell'ufficio del Massimario*, in www.cortedicassazione.it, 29 maggio 2015; CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali – Ancora a proposito del D.Lgs. 121/2011, di recepimento delle Direttive Comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 23 marzo 2012; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "Ecodelitti": una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, pag. 197; TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015; BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, pag. 71; MASERA, voce *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2016; CAPPALÀ, *Un disastro del legislatore: gli incerti rapporti fra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2016; RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. pen. cont.*, 7 novembre 2016; RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione compromette il fatto tipico*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 3, pag. 101; PALAZZO, *I nuovi reati ambientali tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, pag. 329 ss.; PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti – criticità e prospettive*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, pag. 320; SABIA, *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, pag. 305; CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. comm. intern.*, 2006, pag. 97 ss.; AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, pag. 405 ss.; PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 2017, pag. 421; SCARCELLA, *Nuovi "ecoreati" ed estensione ai reati ambientali del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Amb. & svil.*, 2011, pag. 854.

Un primo tentativo di responsabilizzazione degli enti per i reati ambientali era stato compiuto in sede europea con la Convenzione di Strasburgo per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, adottata dal Consiglio d'Europa in data 4 novembre 1998, che prevedeva all'art. 9, la responsabilità della persona giuridica coinvolta nella commissione di un reato ambientale. La Convenzione rimase un tentativo incompiuto in quanto ratificata dalla sola Estonia⁶.

In Italia un altro timido tentativo si ebbe con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, con cui il Governo era stato delegato ad elaborare il testo di quello che poi diventerà il D.Lgs. 231/2001, che prevedeva la responsabilità degli enti anche per i reati ambientali punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria; difficoltà pratiche legate più che altro alla metabolizzazione del nuovo sistema da parte delle imprese, scongiurarono il legislatore dall'introdurre anche i reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto.

Un nuovo tentativo venne perciò fatto a livello europeo. Il Consiglio d'Europa adottò le decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/67 che proponevano un modello di responsabilità degli enti con specifico riguardo a condotte intenzionali o colpose violative di precetti comunitari posti a tutela dell'ambiente. La Corte di Giustizia della Commissione Europea annullò le predette decisioni in quanto lesive della competenza della stessa Commissione nel settore della protezione ambientale attraverso il diritto penale.

A breve distanza tuttavia si giunse all'approvazione della Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento cagionato da navi. In particolare la prima direttiva ha introdotto all'art. 6 il regime della responsabilità delle persone giuridiche, vincolando gli Stati membri dell'Unione europea a contemplare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 7) nei confronti degli enti a vantaggio dei quali siano stati commessi intenzionalmente o per grave negligenza una serie di reati ambientali previsti dagli artt. 3 e 4 da soggetti apicali o da persone sottoposte al loro controllo, quando si accerti che la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati presupposto. La Direttiva 2009/123/CE ha introdotto poi la responsabilità degli enti (art. 8-ter) in relazione allo scarico di sostanze inquinanti dalle navi (art. 4) ad eccezione di ipotesi di minore entità, in cui l'atto commesso non provochi un deterioramento del bene tutelato (art. 5-bis).

La Legge 4 giugno 2010, n. 96, all'art. 19 delegava il Governo ad adottare entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della Legge (10 aprile 2011) uno o più decreti legislativi al fine di recepire le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Il legislatore avrebbe dovuto prevedere entro il 26 dicembre 2010 l'estensione della responsabilità penale delle persone giuridiche anche ai reati ambientali col-

⁶ SCARCELLA, *I reati ambientali*, in LATTANZI, SEVERINO, *La responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, *Diritto sostanziale*, cit., pag. 563 ss.

posi da introdursi nel nostro ordinamento, in quanto la direttiva imponeva l'attuazione di un sistema sanzionatorio di natura esclusivamente penale, lasciando ampia discrezionalità in merito alle sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizzazioni, interdizioni dall'esercizio di una determinata attività, esclusione da finanziamenti, divieto di contrattare con la PA) applicabili per tali reati alle persone giuridiche.

Finalmente con il D.Lgs. 121/2011 vennero recepite le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE che davano seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad allora non previste come reati, introducendo inoltre la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi a danno dell'ambiente⁷.

In particolare al fine di introdurre la responsabilità degli enti anche per i reati ambientali venne introdotto con l'art. 2 della Legge 96/2010, l'art. 25-*undecies* all'interno del D.Lgs. 231/2001 rubricato appunto "Reati ambientali".

L'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 ha determinato solamente un parziale recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. Anche dopo gli interventi del 2006 e del 2011 la normativa penale era risultata inadeguata a fronteggiare i più gravi fatti a danno dell'ecosistema, forieri di un danno o pericolo permanente per interi contesti geografici e fasce di popolazione, polarizzando l'attenzione o su condotte meramente rischiose oppure introducendo fattispecie marginali come quelle degli artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.

L'incriminazione dei macroeventi dannosi per l'ambiente era stata stralciata ed affidata a progetti di riforma confluiti in diversi disegni di legge mai presi seriamente in considerazione dal legislatore. Si registrava così la mancata introduzione di apposite fattispecie penali all'interno del codice che avrebbero potuto garantire una più efficace risposta sanzionatoria nei confronti di quei fenomeni maggiormente aggressivi del bene giuridico ambiente⁸.

⁷ SCARCELLA, *I reati ambientali*, in LATTANZI, SEVERINO, *La responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, *Diritto sostanziale*, cit., pag. 564 ss.; SARNO, *La responsabilità da reato degli enti per i crimini ambientali tra contraddizioni legislative e normative di categoria*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2021, n. 3, pag. 162 ss.; MASPERO, *La responsabilità dell'ente per inquinamento ambientale, disastro ambientale e omessa bonifica. Sistemi di gestione ambientale, flussi informativi interni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2021, n. 3, pag. 122 ss.

⁸ SCARCELLA, *I reati ambientali*, in LATTANZI, SEVERINO, *La responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, *Diritto sostanziale*, cit., *ibidem*; SARNO, *La responsabilità da reato degli enti per i crimini ambientali tra contraddizioni legislative e normative di categoria*, cit., pag. 162 ss.; MASPERO, *La responsabilità dell'ente per inquinamento ambientale, disastro ambientale e omessa bonifica. Sistemi di gestione ambientale, flussi informativi interni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza*, cit., pag. 122 ss.

2. L'introduzione dei reati ambientali nel D.Lgs. 231/2001

Il legislatore – come detto – ha introdotto la responsabilità degli enti da taluni reati ambientali a partire dal D.Lgs. 121/2011 in adempimento tardivo della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della Direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento marino provocato dalle navi.

E fino all'emanazione della Legge 68/2015 componevano il catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 così come modificato dal D.Lgs. 121/2011 numerosi reati: in tema di gestione abusiva dei rifiuti quali previsti dall'art. 256 TUA, gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 1 lett. a), gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 1 lett. b), deposito temporaneo presso il sito di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6), realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256 comma 3 primo periodo), realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3 secondo periodo), miscelazione vietata di rifiuti (art. 256 comma 5), inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256 comma 4); il reato di omessa bonifica previsto dal 257 TUA, di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (comma 1) e pericolosi (comma 2); il reato di trasporto di rifiuti in assenza della relativa documentazione ex art. 258 comma 4 TUA perché effettuato senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi; il reato di traffico illecito di rifiuti sanzionato dall'art. 259 TUA come spedizione illecita di rifiuti (comma 1); l'art. 260 TUA in merito alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti oggi trasfuso nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.; ed infine vari reati in materia di falsità in certificati di trasporto e analisi ex art. 260-*bis* TUA; tutti i reati di inquinamento idrico previsti dall'art. 137 TUA quali, scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137 comma 2), scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137 comma 3), scarico idrico effettuato in violazione dei limiti tabellari posti per talune sostanze (art. 137 comma 5 primo periodo), scarico idrico effettuato in violazione dei limiti tabellari previsti per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo), scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11), scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137 comma 13); nonché nell'ambito del settore dell'inquinamento atmosferico, il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria sanzionati dalla normativa di settore art. 279 comma 5 TUA.

Oltre ai reati contenuti nel D.Lgs. 152/2006 (TUA) erano divenuti imputabili all'ente alcuni reati codicistici quali, l'uccisione, distruzione di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) e di danneggiamento di habitat (art. 727-*ter* c.p.) ed altri contenuti in leggi speciali. In particolare in materia di inquinamento marino provocato dalle navi, di commercio internazionale di specie ani-

mali e vegetali protette di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 di produzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono (Legge 28 dicembre 1993, n. 549). Rimanevano invece fuori, a detta di molti inspiegabilmente, taluni reati anche gravi come l'avvelenamento di acque ex art. 439 c.p., il disastro cosiddetto inominato ex art. 434 c.p., l'incendio boschivo ex art. 423-bis c.p., e vari reati in materia di AIA⁹.

Deve evidenziarsi da subito che la frammentarietà della normativa ambientale e l'esigenza di operare un coordinamento della relativa disciplina avevano portato il Governo sulla base della Legge Delega n. 308/2004 all'emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" poi denominato nella prassi Testo Unico Ambientale (TUA) ovvero "codice dell'ambiente" in quanto sorto con l'intento di unificare e organizzare in maniera organica i principali settori dell'ambiente e le disposizioni poste a tutela di tale bene giuridico¹⁰.

Nella sua versione originaria il testo era composto da 318 articoli e 47 allegati ed articolato in sei parti: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; norme in

⁹ RUGA RIVA, *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, in PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, pag. 54. Stesso senso vedi C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, pagg. 73 e 235; ID., *Il Decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, 1 agosto 2011; A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, pag. 173 ss.; ID., *La nuova legislazione penale in tema di tutela penale dell'ambiente tra illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionali*, in *Arch. pen.*, 2011, pag. 763; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, pag. 1065; D'OTTAVIO, *La responsabilità da reato dell'ente in materia ambientale*, in CORNACCHIA, PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, pag. 663 ss.; RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2016; D'ORIA, *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, pag. 443; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di una attesa riforma*, in www.lalegislazonepenale.eu, 11 gennaio 2016; ID., *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio del diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, n. 3, pag. 602 ss.; M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 9, pag. 1073 ss.; C. BERNASCONI, *L'ampio spettro di modifiche introdotte dalla Legge 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): i riflessi su eterogenei profili di disciplina*, in www.lalegislazonepenale.eu, 11 gennaio 2016; E. NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Bologna, 2021, pag. 9 ss.; G. LIBERATI, *L'imputazione della responsabilità degli enti nei reati ambientali*, in *Lexambiente*, 2020, 2, pag. 57 ss.; S. PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, fasc. 1; F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, n. 1, pag. 329 ss.; D. SORIA, *L'applicazione del D.Lgs. 231 ai reati ambientali*, in www.odcec.roma.it.

¹⁰ L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009, pag. 9 ss.

materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Nonostante lo sforzo di unificazione organica la normativa penale a tutela dell'ambiente era apparsa da subito fortemente inadeguata a fronteggiare i fatti più gravi per l'ecosistema.

Il modello di illecito proposto dalle norme contenute nel Codice dell'Ambiente è stato per lo più imperniato sullo schema del reato di pericolo astratto o presunto, avente natura contravvenzionale e ritenuto dalla dottrina maggioritaria, completamente inidoneo ad assicurare una effettiva repressione delle offese più gravi ai beni ambientali. Lo schema del reato di pericolo astratto o presunto se da un lato ha il pregio di anticipare la tutela rispetto l'effettiva realizzazione di un danno, dall'altro porta con sé il rischio che vengano punite condotte prive della reale pericolosità pronosticata dal legislatore.

Al pari dell'intervento operato nel 2006 con il codice dell'ambiente, anche l'intervento del D.Lgs. 121/2011 si è poi rivelato inidoneo a fronteggiare i fenomeni di grave contaminazione ambientale. Il legislatore con tale ultimo intervento aveva optato – come già anticipato – per una soluzione parziale, quasi di compromesso attraverso l'introduzione di due nuove figure incriminatrici a tutela delle specie animali e vegetali protette, prima inesistenti, e all'inserimento dei reati ambientali allora esistenti, nel catalogo degli illeciti penali per i quali veniva prevista la responsabilità degli enti¹¹.

Nell'impossibilità di reperire nel tessuto normativo una risposta immediata a fenomeni di grande impatto sociale per la salute dei cittadini come i casi dell'ILVA di Taranto, dell'Eternit di Casale Monferrato, del petrolchimico di Porto Marghera, della centrale termoelettrica di Porto Tolle, della Raffineria di Cremona, ecc. i giudici hanno agito *supplendi causa* optando per una repressione dei maggiori disastri ambientali attraverso una potente opera di interpretazione estensiva di figure delittuose poste a presidio di altri beni giuridici, quali l'incolumità e la salute pubblica.

¹¹ BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Giur. agr. e amb.*, 2009, n. 5, pag. 301 ss.; VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto ambientale italiano*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, pag. 458; PLANTAMURA, *Responsabilità individuale e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, pag. 477; SIRACUSA, *La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, pag. 898 ss.; ID., *L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2011, www.penalecontemporaneo.it; VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Amb. & svil.*, 2009, n. 1, pag. 10 ss.; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, pag. 1052 ss.

Tale fenomeno di interpretazione estensiva della giurisprudenza ha riguardato la fattispecie del cosiddetto disastro innominato ex art. 434 c.p. e la fattispecie dell'avvelenamento di acque e sostanze alimentari ex art. 439 c.p.

La forma libera della condotta e l'indeterminatezza della nozione di "altro disastro" hanno consentito di ampliare lo spettro dell'incriminazione agli eventi con danni all'ambiente di enormi proporzioni, cagionati da una cattiva gestione del rischio ecologico connesso allo svolgimento di attività industriali. Su questa linea si è sostenuto che la fattispecie potesse configurarsi non solo quando l'evento consisteva in un singolo accadimento lesivo della vita o dell'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone, e contrassegnato da ampiezza, diffusività e complessità ma anche quando tale macro evento veniva ad essere il risultato di più condotte individuali succedutesi nel tempo, che avevano compromesso l'ambiente con conseguente messa in pericolo della salute e della incolumità pubblica¹².

¹² Si tratta di un'opera di suppleanza iniziata già negli anni Settanta con il caso "Seveso", Cass. pen. 23 maggio 1986, in *Cass. pen.*, 1988, pag. 1252; proseguita con il caso del petrolchimico di Porto Marghera, Trib. di Venezia, 2 novembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, pag. 267; Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, pag. 2837 (petrolchimico di Porto Marghera) con nota di DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso di Porto Marghera*; con il caso dell'ILVA di Taranto, Trib. di Taranto, 9 marzo 2020, in *Giur. pen. web*, 2021, n. 4, con nota di NAPOLETANO, PACE, *Siderurgico di Taranto: basta la prova della causalità generale per l'affermazione della responsabilità penale del Direttore di stabilimento per patologie correlabili all'esposizione all'amianto causata dalla colposa omissione delle misure prevenzionistiche?*; GIP Trib. di Avellino, 15 giugno 2013, in *Dir. pen. cont.*, 15 giugno 2013 (Isochimica di Avellino) con nota di ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*; GIP Trib. di Savona, 11 marzo 2014, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014, con nota di ZIRULIA, *Fumi di ciminiera e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro sanitario e ambientale*; e sul caso Eternit Trib. di Torino, 13 febbraio 2012, imp. Schmidheiny, e de Cartier. Si veda il contributo di BELL, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, Roma, 2013; per la sentenza d'Appello, Corte d'Appello di Torino, 3 giugno 2013, con nota di PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, pag. 1802. Si veda inoltre, Cass. 19 novembre 2014, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pag. 1565, con nota di MASERA, e in *Dir. pen. cont.*, 24 febbraio 2015, con nota di ZIRULIA. Si veda anche GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, I, pag. 81 ss.; CASTRONUOVO, *Il caso Eternit, un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in FOFFANI, CASTRONUOVO, *Diritto penale dell'economia. Impresa e sicurezza*, II, Bologna, 2015; SANTA MARIA, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2015; CORBETTA, *Il disastro provocato dall'Ihva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, n. 10. Di rilievo, Sacelit, Cass. 28 maggio 2014, Vicini, con nota di ZIRULIA, *L'amianto continua ad uccidere, ma il reato è già prescritto. Un altro caso tipo Eternit*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2014; Cass., Sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023, con nota di RICCARDI, *I disastri ambientali: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in www.penalecontemporaneo.it, 30 ottobre 2018; si vedano altresì Cass. pen.,

Tale impostazione aveva determinato forti prese di posizione da parte della dottrina¹³.

Si è detto infatti che i disastri tipici erano caratterizzati da condotte che richiedevano l'impiego di energie fisiche, determinando un impatto traumatico e istantaneo. Il disastro ambientale invece costituisce di regola il risultato di più condotte rischiose, che si cumulano nel tempo, per un periodo anche prolungato sino a produrre danni ecologici di ampie dimensioni; e ciò senza che necessariamente si verificino con forza dirompente o con un impatto violento¹⁴. Si è detto inoltre che il disastro ambientale agisce direttamente sul bene ambiente, dalla consistenza immateriale e diffusa ancorché in alcuni casi i suoi effetti possano ripercuotersi sulla salute delle persone.

Ad analoga conclusione si era giunti con riferimento allo specifico settore delle acque con l'applicazione estensiva dell'art. 439 c.p. In tale contesto le maggiori criticità erano emerse con riguardo ai termini di "avvelenamento" e "adulterazione" termini questi ultimi che hanno generato incertezze in ordine alla effettiva dose idonea ad innescare i pericoli per la salute pubblica richiesti per la sussistenza del reato, portando anche ad applicazioni contrastanti.

Proprio al fine di evitare queste criticità il legislatore è intervenuto con la Legge 68/2015 che ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo VI-*bis* dedicato ai delitti ambientali subito dopo il titolo concernente i delitti contro l'incolumità pubblica. Si tratta di una scelta coerente dato lo stretto legame fra incolumità pubblica ed ambiente e che puntualmente emerge nelle nuove figure di inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p. e di disastro ambientale ex art. 452-*quater* ove l'offesa

Sez. III, 13 dicembre 2011, n. 46189; Cass., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, Rv. 239625; Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2007, Rv. 235669; Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189, in *Riv. pen.*, 2012, n. 9, pag. 884; Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in *Cass. pen.*, 2008, I, pag. 363; Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, n. 3, pag. 1542; Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *Riv. giur. amb.*, 2008, pag. 827.

¹³ Per una posizione critica si veda, GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Vol. IX, Milano, 2008, pag. 469 ss.; CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, Padova, 2003, pag. 630; ID., *La protezione immediata dell'ambiente tra gli obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA, DASSANO, *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Milano, 2010, pag. 420; GIUNTA, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, 2008, pag. 3539; PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, cit., pag. 1802 ss.; CORBETTA, *Il disastro provocato dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, cit., pag. 869; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali*, Milano, 2004, pag. 280; VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. parte I e parte II*, in *Amb. & svil.*, 2013, pagg. 514 e 644 ss.

¹⁴ FORZATTI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2015.

all'integrità della persona costituisce evento aggravante ed evento alternativo all'offesa delle matrici ambientali. Oltre ai delitti di inquinamento e disastro del comparto "ambiente" anche nella forma colposa ex art. 452-*quinquies* c.p., sono stati inseriti il delitto di traffico di materiale ad alta radioattività ex art. 452-*sexies* c.p., l'omessa bonifica ex art. 452-*terdecies* c.p., l'impedito controllo ex art. 452-*septies*, una norma premiale in caso di ravvedimento operoso ex art. 452-*decies* c.p., l'aggravante ambientale ex art. 452-*novies* c.p., l'aggravante associativa ex art. 452-*octies* c.p. E ovviamente alcuni di questi reati sono stati inseriti fra i reati presupposto della responsabilità dell'ente quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, la loro forma colposa, il delitto di traffico ed abbandono di rifiuti ad alta radioattività ed i delitti associativi aggravati¹⁵.

Con la Legge n. 68 si assiste alla totale emancipazione del diritto penale ambientale dal diritto amministrativo nel senso che il collegamento con le discipline amministrative di settore viene ridotto all'utilizzo della clausola "abusivamente". E quel che più conta l'ambiente, viene finalmente ad essere tutelato come bene giuridico a sé stante a prescindere dai suoi legami con la salute pubblica, collegamento che in effetti riemerge nelle ipotesi ibride dell'art. 452-*quater* n. 3 e nel delitto di inquinamento aggravato dagli eventi di morte e lesioni ex art. 452-*ter*¹⁶.

Tratteremo in questa sede solo dei reati "ambientali" aventi rilevanza 231 previsti dal TUA e disciplinati nel "nuovo" Titolo VI-*bis* c.p. in considerazione della loro verificabilità ed impatto nell'ambito dell'attività di impresa.

3. I reati previsti dal Testo Unico dell'Ambiente e la responsabilità dell'ente: l'inquinamento delle acque

3.1. Il concetto di scarico

L'art. 137 TUA contiene numerose fattispecie penali¹⁷. La tutela si articola su quattro tipologie di reato (non tutte come vedremo a rilevanza 231): a) scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata; b) superamento dei valori limite contenuti in talune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi

¹⁵ RUGA RIVA, *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, cit., in PELISSERO, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., pag. 19 ss.

¹⁶ Sul punto vedi fra gli altri GALANTI, *I delitti contro l'ambiente. Analisi normativa e prassi giurisprudenziali*, Pisa, 2021, pag. 60 ss.; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2016, www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2015, pag. 3 ss.

¹⁷ VERGINE, *La tutela penale delle acque nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, Speciale Ambiente, pag. 19 ss.

fissati dalle regioni, dalle province autonome o da autorità amministrative; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali (amministrative) o regionali; d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

Il concetto di scarico è un criterio di distinzione fra la disciplina delle acque e quella dei rifiuti e l'importanza della nozione in parola la si apprezza sol che si osservi, da un lato, che la condotta di effettuazione di uno scarico ovvero la nozione di scarico *tout court* sono requisiti costitutivi di ben nove delle quattordici fattispecie penali previste in materia dal D.Lgs. 152/2006 (art. 137 ss.) e dall'altra parte, sul piano sistematico, considerando che la condotta del soggetto agente si attua mediante uno scarico di reflui; laddove quei medesimi reflui siano oggetto di condotte diverse, si applicheranno le norme sui rifiuti¹⁸.

Ai sensi della definizione di cui al D.Lgs. 152/1999 per scarico doveva intendersi "*qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*" (art. 2, lett. bb). In questo modo il legislatore aveva inteso limitare la nozione di scarico ai soli casi in cui l'immissione dell'acqua reflua nel sito ricettore avvenisse direttamente e tramite condotta, cioè senza soluzione di continuità.

Il confine applicativo tra le due discipline veniva fissato da un lato fintanto che rimaneva in atto il nesso funzionale e diretto dell'acqua reflua con il corpo recettore entrando in gioco la disciplina dei rifiuti solo quando quel nesso funzionale in qualche modo si interrompeva. Ciò che rilevava era se l'immissione avvenisse o meno direttamente e tramite condotta, vale a dire se il refluo venisse fatto confluire nell'ambiente senza soluzione di continuità tra fonte e corpo recettore così che non poteva esservi il rischio di classificare il refluo come rifiuto¹⁹.

Il dato normativo del 1999 faceva riferimento a due requisiti espressi: la condotta, ossia la convogliabilità (lo stato della sostanza, la sua capacità di scivolare tramite forza inerziale autonoma) da realizzarsi tramite predisposizione di uno stabile apparato a ciò idoneo, pozzi, tubazioni, pompe, ecc. e poi l'immissione diretta in corpo recettore²⁰.

¹⁸ SCORDAMAGLIA, *La tutela penale delle acque*, in CORNACCHIA, PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., pag. 432; C. RUGA RIVA, *Il diritto penale dell'ambiente*, cit., pag. 83 ss.

¹⁹ AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano, 2002, pag. 60 ss.; L. VERGINE, *Ambiente-acqua*, in PALAZZO, PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, pag. 69.

²⁰ SANTOLOCI, *Scompare lo scarico "indiretto": il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da*

Parte minoritaria della giurisprudenza considerava scarico “qualsiasi” immissione diretta della sostanza nell’ambiente, in quanto la citata definizione non faceva riferimento all’occasionalità o episodicità dell’immissione né imponeva la presenza di apparecchiature o di condotte come mezzo essenziale dell’immissione; secondo tale approccio con le parole “comunque convogliabili” la norma avrebbe escluso qualsiasi limitazione tecnica di adduzione delle acque²¹.

Si riteneva che con l’avvento di tale definizione venisse definitivamente superato il concetto di scarico indiretto, che diventava rifiuto liquido per effetto della interruzione funzionale tra la fonte di produzione e lo scarico in corpo recettore²².

E per le stesse ragioni venivano reputati irrilevanti la maggiore o minore complessità del percorso dell’immissione, vale a dire la sua eventuale articolazione in più fasi prima del convogliamento finale nel corpo recettore: se il tragitto avveniva comunque tramite condotta ed in questo tragitto non mutava il collegamento con la sua origine, lo scarico doveva considerarsi diretto²³. Così anche il refluo preventivamente depurato attraverso apposito impianto (indifferentemente proprio del produttore o di soggetti terzi) doveva qualificarsi come scarico quando l’immissione dalla fonte fino al sito recettore rimaneva comunque diretta, e come rifiuto liquido quando l’immissione presentava invece soluzioni di continuità di qualsiasi genere.

Particolare stupore aveva generato l’introduzione della versione originaria della nuova definizione di scarico idrico contenuta nell’art. 74 lett. ff) D.Lgs. 152/2006: in essa non si rinvenivano più né l’indicazione espressa del mezzo e delle modalità di immissione già indicati con le locuzioni di immissione “diretta” e “tramite condotta”, né l’aggettivazione riferita alle acque reflue come “liquidi, semiliquide e comunque convogliabili”.

La versione vigente sorta in seguito al correttivo apportato dal D.Lgs. 4/2008 non fa altro che tornare sostanzialmente alla definizione precedente stabilendo che per scarico debba intendersi “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tra-

acque reflue di scarico, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2000, pag. 24; ID., *Inquinamento idrico: il nuovo decreto legislativo cambia radicalmente la normativa di settore*, in *Riv. giur. agr. e amb.*, 1999, pag. 330; SANTOLOCI, MAGLIA, *La nuova normativa sull’inquinamento idrico*, in *Riv. pen.*, 1999, pag. 521. In giurisprudenza vedi, Cass., Sez. III, 11 marzo 2004, in *Cass. pen.*, 2005, pag. 1682; Cass., Sez. III, 26 settembre 2000, Frediani, in *Urb. e app.*, 2001, pag. 224; Cass., Sez. III, 29 marzo 2000, in *Riv. giur. amb.*, 2000, pag. 1015.

²¹ Cass., Sez. III, 23 maggio 2000, Banelli, in *Foro it.*, 2001, II, pag. 162; Cass., Sez. III, 5 novembre 1999, Milone, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2001, II, pag. 330; Cass., Sez. III, 30 settembre 1999, Bosso, in *Foro it.*, 2000, II, pag. 414.

²² Cass., Sez. III, 11 marzo 2004, in *Riv. pen.*, 2004, pag. 852; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2002, Conte, in *Cass. pen.*, 2004, pag. 1028; Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2003, Arici, in *Cass. pen.*, 2004, pag. 1027.

²³ PALMIERI, *La scomparsa dello “scarico indiretto” di acque reflue*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2002, pag. 188 ss.; DE CESARIS, *Scarichi di acque reflue: nuove definizioni*, in *Riv. giur. amb.*, 2000, pag. 921 ss.

mite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Solo queste acque quindi vengono escluse dalla normativa sui rifiuti in quanto sono disciplinate dalla normativa sulle acque (parte terza del D.Lgs. 152/2006); se non rientrano nella definizione sopra riportata si tratterebbe quindi di rifiuti liquidi²⁴.

Premesso che lo scarico ricorre unicamente quando l'immissione del refluo sia effettuata direttamente tramite condotta, e cioè con un sistema di raccolta che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore senza soluzione di continuità, non integra uno scarico penalmente rilevante il riversamento delle acque sul suolo in assenza di collegamento tra la fonte del riversamento e il corpo recettore²⁵.

Importante dottrina esclude dalla definizione di scarico, sia l'immissione occasionale sia lo scarico discontinuo²⁶. Essendo sufficiente (e necessaria) l'esistenza di un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore²⁷.

Lo scarico si definisce **occasionale** quando avviene in modo del tutto sporadico, né stabile né duraturo: come nel caso della fuoriuscita di acque reflue industriali, da una vasca di stoccaggio a causa del cattivo funzionamento di una pompa. Vi è dunque immissione occasionale, non rilevante ai sensi delle norme qui in commento, quando lo sversamento riveste per entità, durata e modalità sue proprie, i caratteri della eccezionalità e della precarietà, correlati in modo diretto e specifico al dato di fatto occasionante.

In altri termini la stabilità del mezzo di rilascio, e l'apprezzabile durata dello stesso, determinano (in mancanza) il travalicamento della mera occasionalità al vero e proprio scarico penalmente rilevante²⁸.

Secondo una recente decisione, caso fortuito e forza maggiore hanno quale loro fondamento, la eccezionalità del fatto e la imprevedibilità dello stesso e, in materia di inquinamento idrico, tali evenienze non sono ravvisabili con il verificarsi di guasti

²⁴ AMENDOLA, *Diritto penale ambientale*, Pisa, 2022, pag. 74, 133 ss.

²⁵ In questo senso la recente Cass. pen., Sez. III, 18 marzo 2022, ud. 2 febbraio 2022, n. 9242, in *Amb. & svil.*, 2022, n. 5, pag. 357.

²⁶ PRATI, *Le immissioni occasionali nel sistema sanzionatorio sulla tutela delle acque*, in *Riv. giur. amb.*, 2001, II, pag. 853; PELISSERO, *Reati contro l'ambiente ed il territorio*, cit., pag. 244; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pag. 84; GALANTI, *La qualificazione giuridica del percolato di discarica tra rifiuti e acque di scarico*, in *Lexambiente*, 2021, n. 4, pag. 40 ss.

²⁷ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2021, n. 39351, in *Amb. & svil.*, 2021, n. 12, pag. 905.

²⁸ In giurisprudenza vedi Cass., Sez. III, 27 marzo 2008, in *Foro it.*, 2009, II, pag. 102; Cass., Sez. III, 10 marzo 2004, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2005, pag. 402; Cass., Sez. III, 10 maggio 2005, in *Giur. it.*, 2006, pag. 1034.

tecnici dell'impianto (nel caso *de quo* rottura di una condotta che abbia cagionato la fuoriuscita dei reflui) trattandosi di accadimenti che sebbene eccezionali ben possono in concreto essere previsti ed evitati²⁹. Sulla stessa falsariga altra precedente decisione non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 TUA in uno sversamento non ragionevolmente prevedibile, non potendo pretendersi in tale caso la presentazione di apposita domanda di autorizzazione³⁰.

Lo scarico **discontinuo** è invece scarico ad ogni effetto, con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio. Per tale si intende di regola l'immissione diretta ma saltuaria o anche stagionale, attuata cioè mediante un impianto apposito, ma ad intervalli anche non brevi di tempo. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'occasionalità non coincide con la discontinuità, così che bisogna distinguere l'immissione occasionale caratterizzata da una effettuazione fortuita o accidentale, da uno scarico avente caratteristiche di irregolarità, intermittenza, saltuarietà, ma comunque collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale, e comunque effettuato mediante un sistema di recapito non precario³¹.

Nell'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 sono stati inseriti i commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 TUA: scarico non autorizzato di sostanze pericolose, scarico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, scarico extratabellare di acque reflue industriali, scarico sul suolo in violazione delle indicazioni contenute dall'art. 103 e 104 TUA ed infine lo scarico a mare da parte di navi o aeromobili contenenti sostanze per le quali è imposto da convenzioni internazionali ratificate il divieto assoluto di scarico.

3.2. L'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 dell'art. 137 TUA

Secondo l'art. 137 comma 1 "*chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*".

Prima di delineare il reato presupposto di cui al comma 2 del medesimo articolo è opportuno addentarci su alcune importanti nozioni contenute nella norma.

Un primo principio di carattere generale è che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati. Occorre dunque **formale autorizzazione**.

Si tratta di un reato "formale" la cui tipicità dipende dalla sola mancanza del-

²⁹ Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2021, n. 19986, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2021, n. 1-2, pag. 334 ss.

³⁰ Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2021, n. 18385, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2021, n. 1-2, pag. 338.

³¹ Cass., Sez. III, 8 giugno 2007, in *Riv. giur. amb.*, 2008, pag. 397; Cass., Sez. III, 7 novembre 2000, in *Foro it.*, 2001, II, pag. 596.

l'autorizzazione, restando pressoché indifferente la maggiore o minore, spiccata o trascurabile potenzialità inquinante del refluo. Quanto al soggetto agente, nonostante la lettera della norma indichi che il reato possa essere commesso da "chiunque", ricorrente è l'affermazione secondo la quale il reato sia a soggettività ristretta commissibile cioè solamente da coloro i quali possano ottenere richiedendola, specifica autorizzazione³².

La rilevanza del tema è immediatamente evincibile visto che la norma punisce non solo lo scarico non autorizzato ma anche alternativamente, la prosecuzione o il mantenimento dello scarico nonostante la sospensione o la revoca dell'autorizzazione: in questo caso la norma presuppone che il soggetto agente sia titolare di una autorizzazione revocata o sospesa.

È inoltre pacifico che il reato in discorso possa essere commesso solo dall'imprenditore inteso come titolare dell'insediamento produttivo: difatti colpendosi penalmente l'inosservanza di prescrizioni amministrative o di provvedimenti impartiti dalla p.a. rivolti necessariamente all'insediamento e al suo titolare ne consegue che le contravvenzioni introdotte a garanzia di quei precetti hanno come loro destinatario diretto il titolare e/o il legale rappresentante dell'insediamento medesimo³³.

In definitiva con l'espressione "*chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi industriali*" la norma fa riferimento a coloro che hanno la rappresentanza o la gestione dell'insediamento produttivo, dunque a quanti di fatto esercitano funzioni di amministrazione e gestione dell'impresa o comunque dello stabilimento dal quale originano i reflui, in particolare il legale rappresentante, il direttore generale ma non ad esempio un direttore amministrativo che non implica *ex se* una specifica responsabilità in ambito produttivo. E ove il ruolo dell'amministratore sia ricoperto da più persone fisiche, ciascuna di queste è personalmente tenuta all'adempimento degli obblighi normativi puntualmente sanzionati, salvo che sia intervenuta una valida delega di funzioni sulla base dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza³⁴.

Importante principio è l'ottenimento di una **valida** autorizzazione allo scarico. Sia il primo che il secondo comma dell'art. 137 TUA fanno riferimento all'esistenza dell'autorizzazione: nei termini di scarico "aperto" o "effettuato" senza autorizzazione, "effettuato" o "mantenuto" con autorizzazione sospesa e revocata oppure

³² BISORI, *Inquinamento delle acque*, in PELISSERO, *Reati contro l'ambiente ed il territorio*, cit., pag. 251 ss.; BENCIVEGNA, *Mancata cessazione dello scarico inquinante e "grave negligenza"*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, pag. 798.

³³ Cass., Sez. III, 29 maggio 1996, Bressan, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, pag. 536; Cass., Sez. III, 10 maggio 2005, Bonarrigo, in *Giur. it.*, 2006, n. 5, pag. 1028; Cass., Sez. III, 23 giugno 2004, in *Giur. it.*, 2005, pag. 1259; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2002, ZANNOTTI, in *Cass. pen.*, 2003, pag. 3929; Cass., Sez. III, 11 marzo 1994, Dell'Antonio, in *Cass. pen.*, 1995, pag. 226; Cass., Sez. III, 18 aprile 1988, COLOMBO, in *Cass. pen.*, 1990, pag. 149.

³⁴ Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2020, n. 1719, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2021, n. 1-2, pag. 345.